



REGOLAMENTO GENERALE DEGLI ACQUISTI
NEL PERIODO TRANSITORIO STABILITO DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
(SINO AL 31.12.2021)

Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del – 24/11/ 2020

PREMESSA

Dintec – Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.C.R.L., nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in coerenza con la regolamentazione flessibile di attuazione dello stesso intende definire con il presente regolamento le modalità con le quali procede ai propri acquisti di lavori, forniture e servizi.

Si precisa che, per la maggior parte, gli acquisti effettuati da Dintec si collocano al di sotto dell'importo di € 75.000,00 e sono relativi a beni e servizi.

Solo occasionalmente sono stati esperiti acquisti di importo superiore al limite stabilito dalla normativa vigente per l'affidamento diretto limite, temporaneamente elevato sino a 31.12.2021, a € 75.000,00 per i servizi e forniture e a € 150.000 per i lavori dal D.L. 76/2020 c.c.m. L. 120/2020, ma comunque inferiori alle soglie di interesse europeo di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Alla data odierna gli affidamenti di importo superiore alla soglia di interesse europeo sono stati 01.

Ai fini del presente Regolamento:

- «Dintec» è Dintec – Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.C.R.L
- il «Codice» è il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
- il «Decreto Semplificazioni» è il D.L. 76/2020, c.c.m. dalla L. 120/2020;
- il «periodo transitorio» è il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Semplificazioni e il 31.12.21;
- gli «acquisti» sono gli affidamenti degli appalti pubblici inclusi nell'ambito di operatività del Codice;
- gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra Dintec – Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.C.R.L. e uno o più operatori economici, aventi per oggetto la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi come definiti dal Codice;
- «operatore economico» indica una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi



- l'«Elenco» è l'Elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi istituito da Dintec sulla base di apposito regolamento.
- l'«affidamento diretto» è quello previsto dall'art. 1) comma 2 lett. a) del Decreto Semplificazioni per gli affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro, per gli acquisti e le forniture e a 150.000 euro per i lavori sino al 31.12.2021.
- le «procedure negoziate ai sensi dell'art. 63 del Codice», sono quelle esperite ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del Decreto Semplificazioni previa pubblicazione di avviso di indizione, per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore a 75.000 euro e fino alla soglia di rilevanza europea e per l'affidamento di lavori di importo superiore a 150.000 euro e fino alla soglia di rilevanza europea
- le «procedure ordinarie» sono quelle previste dagli articoli da 60 a 65 del Codice per l'affidamento di contratti di valore superiore alle soglie europee di cui all'art. 35 del Codice e s.m.i.

Articolo 1 - Oggetto

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge e, in particolare del Codice, il presente regolamento disciplina gli acquisti effettuati da Dintec.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - l'affidamento degli appalti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice ai sensi dell'art. 17 del medesimo, inclusi i contratti di lavoro;
 - l'affidamento degli incarichi individuali di collaborazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. 165/2001
 - le spese economali che non originano da contratti di appalto
3. Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto dell'IVA.

Articolo 2 - Interpretazione

1. Il presente Regolamento è definito secondo le regole sull'interpretazione delle norme. Eventuali interpretazioni autentiche che si rendessero necessarie saranno effettuate mediante adozione di una nuova norma regolamentare.
2. In caso di incompatibilità tra le disposizioni del Regolamento e le previsioni normative, le prime devono intendersi sostituite, modificate, abrogate o disapplicate.

Articolo 3 - Disposizioni comuni a tutti gli acquisti

1. Per la stima del valore della prestazione occorre fare riferimento ai criteri e ai metodi di calcolo specificati all'art. 35 del Codice e s.m.i..
2. E' fatto divieto di frazionare artificialmente le prestazioni oggetto di affidamento al fine di applicare disposizioni diverse e semplificate rispetto a quelle che sarebbero pertinenti alla procedura di acquisto, nonché accorpate ingiustificatamente prestazioni diverse o applicare strumentalmente i criteri di determinazione del valore dell'affidamento in modo da aggirare il principio di rotazione.



5. L'operatore economico affidatario, quale che sia l'importo del contratto, non deve incorrere in alcun motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice e deve essere in possesso del requisito di idoneità professionale pertinente la prestazione oggetto di affidamento, quale l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo afferente l'esercizio delle attività affidate.

6. A seconda della tipologia di affidamento e, in particolare, per quelle attività che richiedano comunque – a prescindere dall'esiguità dell'importo contrattuale – un'elevata professionalità, dovrà essere richiesta la dimostrazione di idonei requisiti di capacità tecnica e professionale, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 83 e ss. del Codice.

7. Per quanto attiene la capacità economico finanziaria, l'eventuale richiesta di un fatturato minimo annuo – comunque non superiore al doppio del valore stimato dell'affidamento - dovrà essere motivata, come previsto dalla vigente normativa, e tener conto dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Si prediligeranno, pertanto, indicatori che risultino neutri rispetto alla dimensione degli operatori economici interessati, quali l'assenza di perdite negli ultimi esercizi finanziari o un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

7. Resta ferma la necessità, nel caso di acquisti relativi alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati ai sensi dell'art. 34 del Codice, di attenersi a quanto previsto nei pertinenti decreti adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Negli affidamenti di importo inferiore alle soglie di interesse europeo Dintec applicherà il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Tale principio, tuttavia, non trova applicazione nei seguenti casi:

- Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, sempre che la determinazione a contrarre contenga la motivazione sintetica della scelta;
- In casi eccezionali nei quali Dintec ritenga necessario procedere – motivandolo – al reinvio dell'appaltatore uscente o all'affidamento diretto in suo favore, in considerazione della particolare struttura del mercato, e/o dell'assenza di alternative, e/o della competitività del prezzo offerto rispetto alla media del mercato e/o in considerazione del grado di soddisfazione maturato al termine del rapporto contrattuale;
- Nel caso in cui Dintec ritenga, motivatamente, di procedere ad invitare un operatore economico già invitato alla precedente procedura selettiva e non risultato aggiudicatario ovvero ritenga di procedere all'affidamento diretto allo stesso, tenuto conto dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o altre ragionevoli circostanze che tale operatore economico sia particolarmente affidabile ed idoneo a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo auspicato da Dintec;
- Nel caso in cui Dintec, non operando alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, proceda ad invitare tutti gli operatori iscritti nell'Elenco in relazione alla fascia di importo, categoria merceologica e sezione nelle quali



rientra la commessa oggetto di affidamento, con i limiti precisati nel regolamento relativo all'istituzione e alla gestione dell'Elenco ovvero, nel caso di esperimento di indagine di mercato, specifici nell'avviso di indizione della stessa che provvederà a invitare tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e siano in possesso dei requisiti, ovvero proceda con RdO aperta su MEPA senza riduzione del numero dei candidati ammessi.

9. Restano fermi, per quanto applicabili, gli eventuali obblighi di ricorso ad acquisti centralizzati tramite piattaforme telematiche e/o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) che siano previsti dalla normativa vigente al momento dell'acquisto.

10. Dintec, anche al di fuori degli obblighi che dovessero essere eventualmente previsti ai sensi del comma precedente, ha facoltà di ricorrere alle predette modalità di acquisto ove lo ritenga conveniente.

11. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 1 c. 1 e 2 c. 1 del Decreto Semplificazioni, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, DINTEC provvederà all'aggiudicazione o all'individuazione definitiva del contraente entro il termine di:

- due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi affidamento diretto sotto soglia,
- quattro mesi, nel caso di affidamento in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del Codice contratti, senza bando e previo avviso di indizione per contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- sei mesi, in caso di affidamenti superiori alla soglia di interesse europeo

Articolo 4 - Determina a contrarre

1. L'avvio della procedura di acquisto è preceduto da apposita determinazione a contrattare, adottata nel rispetto dello Statuto e delle norme di organizzazione di Dintec, secondo quanto previsto dall'art. 32 del Codice, che individua:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) gli elementi essenziali del contratto;

c) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, specificando in particolare se si intenda procedere comparando le offerte solo in base all'elemento economico oppure al rapporto qualità prezzo.

2. Possono essere esperite ricerche di mercato e indagini preliminari, non impegnative per Dintec, anche senza il coinvolgimento diretto del mercato, in assenza della preliminare adozione della determinazione di cui al comma 1. Nel caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia di interesse europeo possono, altresì, essere svolti confronti tra preventivi in assenza della preliminare adozione della determinazione di cui al comma 1 ove si intenda procedere ai sensi del paragrafo seguente

3. Nel caso di affidamenti diretti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Semplificazioni e dell'art. 32 comma 2 del Codice, DINTEC si riserva la facoltà di procedere ad

affidamento diretto tramite la medesima determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

4. Nel caso in cui, sulla base della normativa vigente al momento dell'adozione, sussistano obblighi o opportunità di acquisto centralizzato per la specifica prestazione oggetto di affidamento, la determinazione a contrarre conterrà, altresì, la motivazione dell'eventuale mancato ricorso agli strumenti di acquisto aggregato.

6. La determinazione a contrarre specificherà, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento, nonché delle disposizioni temporanee previste dal Decreto Semplificazioni, se l'affidamento avrà luogo in esito a trattativa diretta con un solo fornitore o della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, previa pubblicazione dell'avviso di indizione e se gli operatori economici partecipanti saranno individuati attingendo dal proprio Elenco di fornitori, o a seguito della pubblicazione dell'avviso di esperimento di un'apposita indagine di mercato e il numero massimo degli stessi, ferma la facoltà di Dintec di imporre un autovincolo finalizzato a garantire la partecipazione di tutti coloro che ne faranno richiesta, senza alcuna limitazione, con conseguente inapplicabilità del principio di rotazione.

Articolo 5 - Modi di scelta del contraente

1. Per gli acquisti di importo superiore alla soglia di interesse europeo, determinata ai sensi dell'art. 35 del Codice e s.m.i., Dintec utilizzerà le procedure ordinarie, alle condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e del Decreto Semplificazioni, in quest'ultimo caso ricorrendo all'abbreviazione dei termini prevista, sino al 31.12.2021, da tale ultimo provvedimento.

2. Per gli acquisti di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1, Dintec osserverà nel periodo transitorio le disposizioni dell'art. 1 del Decreto Semplificazioni. Nelle more dell'adozione del Regolamento attuativo del Codice da emanarsi ai sensi dell'art. 216 c.27-octies del Codice stesse verranno osservate, nel limite della compatibilità le linee guida Anac N. 4, nonché le disposizioni dei successivi articoli del presente Regolamento.

3. In particolare, nel periodo transitorio per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 75.000 e per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, in ottemperanza al Decreto Semplificazioni, Dintec procederà, nel rispetto delle disposizioni degli articoli che seguono, mediante affidamento diretto.

4. Dintec potrà, indipendentemente dall'importo dell'affidamento considerato, esperire consultazioni preliminari di mercato ai sensi degli artt. 66 e 67 del Codice, ogni qual volta tale strumento appaia necessario od opportuno per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura, anche al fine per favorire il procurement di innovazione e prevenire i fenomeni di c.d. lock in. In tal caso, la determina che indice la consultazione preliminare ne determina le modalità di svolgimento e la finalità.



Articolo 6 - Affidamenti di importo inferiore a € 75.000 nel periodo transitorio, sino al 31.12.21

1. In considerazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di proporzionalità, durante il periodo transitorio e in attuazione delle misure di semplificazione e accelerazione degli acquisti dettate dal Decreto Semplificazioni, gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 75.000,00 e gli affidamenti di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00 vengono effettuati in via diretta, attingendo dall'Elenco, ovvero consultando il MEPA se trattasi di prestazione disponibile sul predetto mercato, ovvero individuando il contraente sulla base di ricerche e indagini preliminari svolte dagli uffici anche senza il coinvolgimento diretto del mercato, verificando la convenienza della prestazione anche attraverso la comparazione dei listini disponibili, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
2. L'affidamento di importo pari o inferiore a € 75.000,00 avviene di norma direttamente mediante determina a contrattare, secondo quanto previsto dall'art. 4.3 del presente regolamento.
3. Negli affidamenti di importo pari o inferiore a € 1.000,00 il principio di rotazione può essere derogato riportando la sintetica motivazione della scelta nella determina a contrarre, secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4 e dal precedente art. 3.8.
4. Dintec, individuato l'operatore economico cui richiedere il preventivo, formula via PEC la richiesta di produrre l'offerta economica o l'offerta tecnico-economica o l'offerta solo tecnica ove la stazione appaltante abbia predeterminato il corrispettivo ritenuto conveniente rispetto ai prezzi di mercato o esistano dei listini disponibili per la prestazione.
5. L'invito a produrre il preventivo contiene gli elementi essenziali per la formulazione consapevole dello stesso da parte dell'operatore economico.
6. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) ultimo periodo del Decreto Semplificazioni, nel caso di affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 euro non è necessaria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura.

Articolo 7 - Affidamenti di importo superiore a 75.000 euro per i servizi e le forniture e a 150.000 euro per i lavori e inferiore alle soglie di interesse europeo

1. Per l'affidamento di contratti di valore stimato superiore a 75.000 euro per le forniture e i servizi, inclusi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, e a 150.000 euro per i lavori, Dintec procederà, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Semplificazioni, mediante procedura negoziata non preceduta da bando di gara ai sensi dell'art. 63 del Codice, previa pubblicazione di un avviso di indizione sul proprio sito *internet* istituzionale. Come precisato con Parere MIT n. 729 del 16.09.2020 tale avviso non è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse, dovendosi piuttosto interpretare la previsione come relativa ad un mero avviso di trasparenza.
2. Dintec procederà ad invitare, in base ad indagini di mercato o tramite il proprio Elenco, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate



- almeno 5 operatori, ove esistenti, per i servizi e le forniture di importo superiore a 75.000 euro e sino al valore della soglia europea;
- almeno 5 operatori, ove esistenti, per i lavori di importo superiore a 75.000 euro e sino a 350.000 euro;
- almeno 10 operatori, ove esistenti, per i lavori di importo superiore a 350.000 euro e sino a 1 milione di euro;
- almeno 15 operatori, ove esistenti, per i lavori di importo superiore al milione di euro e sino al valore della soglia.

3. Lo svolgimento della procedura avverrà secondo quanto previsto dall'art. 63 del Codice

Articolo 8 - Elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi

1. Per tutto quanto concerne l'istituzione e la gestione dell'Elenco si rimanda all'apposito regolamento adottato da Dintec e disponibile sul sito web istituzionale alla sezione "Albo Fornitori".

Articolo 9 - Indagini di mercato

1. Dintec ha sempre la facoltà, nel rispetto dei principi di semplificazione e accelerazione previsti dal Decreto Semplificazioni, anche nel caso in cui si tratti di una prestazione relativa ad una categoria merceologica presente nell'Elenco, di procedere all'affidamento individuando i soggetti da invitare in esito ad apposita indagine di mercato, anche volta a sollecitare la manifestazione dell'interesse a partecipare alla procedura negoziata senza bando, nonché di integrare il numero degli operatori economici attinti dall'Elenco mediante l'esperimento di un'apposita indagine di mercato ove l'Elenco, con riferimento alla specifica categoria e fascia di importo, non risulti, a giudizio di Dintec, sufficientemente popolato.

2. L'avviso di indizione dell'indagine di mercato deve essere pubblicato sul sito istituzionale di Dintec alla sezione "Avvisi e bandi" per un periodo di tempo non inferiore a 5 e non superiore a 15 gg.

3. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, si fa riferimento alle medesime fasce di importo nelle quali è articolato l'Elenco.

4. L'avviso di indizione dell'indagine di mercato contiene le seguenti informazioni:

- a) Il valore dell'affidamento;
- b) Gli elementi essenziali del contratto;
- c) I requisiti di idoneità professionale richiesti;
- d) I requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richieste;
- e) Il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati alla procedura o, in alternativa, l'auto vincolo a non operare alcuna riduzione del numero di operatori ammessi alla procedura selettiva, con conseguente mancata operatività del principio di rotazione;
- f) Nel caso di indicazione di un numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura selettiva, i criteri con i quali verranno selezionati i candidati da invitare al confronto concorrenziale o, in alternativa, l'intenzione di procedere tramite sorteggio nella data e nel luogo che verranno resi noti mediante comunicazione ai soggetti che abbiano



manifestato il proprio interesse, ferma restando la necessità che i nominativi degli operatori economici sorteggiati restino inaccessibili ai candidati e ai terzi sino alla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte

g) Le modalità e il termine di presentazione della manifestazione di interesse

Articolo 10 – Svolgimento della procedura negoziata e aggiudicazione

1. Gli operatori economici selezionati da Dintec ai sensi degli articoli che precedono, mediante attingimento all'Elenco o esperimento di indagine di mercato, vengono invitati simultaneamente a presentare offerta secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'invito contiene di norma:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) l'importo stimato;
- c) il termine di presentazione dell'offerta
- d) il criterio di valutazione della stessa
- e) il nominativo del RUP

4. La valutazione delle offerte pervenute viene effettuata con le modalità specificate nella lettera di invito. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

5. Terminata la valutazione delle offerte pervenute, Dintec procede all'individuazione dell'aggiudicatario e all'esperimento dei relativi controlli.

6. Ai sensi dell'art. 1 c. 4 del Decreto Semplificazioni, non è prevista la garanzia provvisoria salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. In tal caso DINTEC enuncia tali ragioni nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 93 del Codice.

7. L'operatore economico aggiudicatario può essere esonerato anche dalla garanzia definitiva alle condizioni previste dall'art. 103 comma 10.

Articolo 11 - Controlli

1. Per gli affidamenti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 5.000,00 Dintec procede alla stipula del contratto sulla base di un'autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 redatta sul format DGUE, sull'assenza delle cause di esclusione dell'art. 80 del Codice e sul possesso dei speciali, ove previsti.

2. Prima della stipula del contratto relativo agli affidamenti di cui al precedente comma 1, Dintec provvederà a consultare il casellario ANAC e verificare il DURC in forma telematica, oltre a controllare il possesso dei requisiti speciali, se richiesti, nonché le condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a

specifiche attività.

3. Per gli affidamenti di importo superiore a 5.000 euro e inferiore a 20.000, Dintec procede alla stipula del contratto sulla base un'autodichiarazione ex DPR 445/2000, redatta sul modello DGUE, relativa al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 e dei requisiti speciali, se previsti.

4. Prima della stipula del contratto relativo agli affidamenti di cui al precedente comma 3 Dintec provvederà alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

5. In relazione agli affidamenti effettuati nell'ambito dei mercati elettronici quali il MEPA, ai sensi dell'art. 36 c. 6-bis del Codice, Dintec provvederà a verificare esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione dal gestore del mercato elettronico in sede di iscrizione dell'operatore economico o di sua permanenza all'interno del mercato.

6. Per gli affidamenti di importo superiore a 20.000 euro, Dintec, prima della stipula del contratto, procederà alla verifica di tutti i requisiti generali e speciali dell'affidatario, inclusa l'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 52, L. 190/2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto al comma precedente in caso di procedura effettuata su MEPA o altro mercato elettronico.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Dintec scrl in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016 "General Data Protection Regulation", di seguito anche GDPR, informa che:

1. Fonti e tipologia dei dati. Ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento, Dintec potrà acquisire le seguenti categorie di dati:

a) Dati personali acquisiti direttamente dall'operatore. Dati Comuni: dati anagrafici, codice fiscale (anche di eventuali dipendenti o clienti), estremi dei documenti di identità (C.I., passaporto, patente di guida), dati di contatto (indirizzi PEC, email, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali; ulteriori informazioni ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non relative a condanne penali o reati; esperienze e referenze di precedenti lavori svolti.

b) Dati relativi a condanne penali e reati acquisiti direttamente dall'operatore: contenuti delle dichiarazioni di assenza di cause ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

c) Dati dell'operatore acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità giudiziarie nell'ambito delle verifiche e controlli di cui all'art. 14. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di



anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato, indagato, libertà condizionata, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti la regolarità degli obblighi contributivi e fiscali.

2. Interessati. I dati personali e giudiziari di cui al par. precedente potranno riferirsi ai seguenti esponenti aziendali: legale rappresentante, titolari/soci persone fisiche, amministratori, direttori tecnici, soggetti procurati (in carica e cessati); soggetti delegati ad operare sui conti societari; eventuali componenti dei gruppi di lavoro messi a disposizione per la realizzazione delle attività.

3. Finalità del trattamento e base giuridica. I dati di cui ai commi precedenti saranno trattati con le finalità di:

a. per le attività amministrative previste dalla specifica procedura di selezione del contraente applicata (artt. 6 e ss. del presente regolamento);

b. ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità ed integrità e/o in esecuzione di quanto previsto dal modello organizzativo e di controllo dell'Ente ai fini del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle Società ovvero dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato ex Legge 90/2012 e D.Lgs. 33/2013 e 39/2013 e s.m.i.;

c. e per le ulteriori finalità amministrativo-contabili derivanti dalla sottoscrizione del contratto.

I predetti trattamenti trovano la loro base giuridica nell'esecuzione di un obbligo di legge (art. 6, par. 1, lett. c) anche ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali (art. 6, par. 1, lett. b). I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

La partecipazione alle procedure selettive di cui al presente regolamento è attivata esclusivamente dall'interessato, per cui il conferimento dei dati è del tutto facoltativo ma necessario per il completamento della procedura stessa. L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali richiesti comporterà l'impossibilità di partecipare alle procedure di cui al presente regolamento. Dintec potrà acquisire dati personali anche da soggetti terzi (ad es., Pubbliche amministrazioni in fase di verifica delle dichiarazioni prestate).

Con la presentazione dell'istanza di partecipazione, l'interessato attesta di aver reso conoscibile la presente informativa a tutte le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali e/o giudiziari acquisiti.

4. Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione. I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative da:

- personale di Dintec appositamente autorizzato al trattamento (es., titolari di procure, RUP e relativi collaboratori...)
- soggetti incaricati nelle Commissioni di aggiudicazione, ove istituite
- soggetti che svolgeranno specifici ruoli ai fini dell'esecuzione dell'eventuale contratto stipulato (es., Responsabile di attività/progetto, dell'esecuzione del contratto, etc.)



- Componenti degli Organi sociali ed altre funzioni competenti in materia di compliance (CdA, Comitato per il Controllo analogo, Collegio sindacale, Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza) per le funzioni di competenza

La comunicazione dei dati ad altri soggetti verrà effettuata esclusivamente in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla normativa rilevante applicabile a Dintec. I dati potranno essere conoscibili o comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- Pubbliche amministrazioni ed Autorità di controllo, in relazione alle eventuali verifiche sulle autodichiarazioni effettuate
- Terzi committenti e soggetti finanziatori, in relazione all'utilizzo del fornitore in commesse/progetti per le quali debbano essere rendicontati i nominativi e le spese relative ai sub-contraenti
- Consulenti e fornitori di servizi: consulenti in materia contabile, fiscale e tributaria, avvocati patrocinatori, etc.
- Soggetti portatori di diritti soggettivi o interessi legittimi che ne facciano richiesta ai sensi della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.

I dati saranno diffusi solo in ottemperanza agli obblighi di Legge come definiti dal D.Lgs. 33/2013 nell'apposita sotto-sezione del sito istituzionale "Società trasparente".

5. Conservazione dei dati. La documentazione e le informazioni fornite in sede di partecipazione alla procedura e di realizzazione delle relative attività affidate saranno conservate per un periodo di 10 anni a far data dalla conclusione della stessa (per i non aggiudicatari) e dalla conclusione del contratto (per l'aggiudicatario).

6. Diritti degli interessati. Il GDPR attribuisce agli interessati specifici diritti, descritti negli artt. 15-23. In particolare, in relazione ai propri dati personali, l'operatore economico ha diritto di chiedere a Dintec l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità. In relazione ai trattamenti di cui trattasi, si informa che non potranno essere riconosciuti: il diritto di revoca del consenso in quanto non previsto come base giuridica del presente trattamento; il diritto di cancellazione dei dati e di opposizione in quanto non coerenti con le finalità previste dalla normativa in materia di appalti.

Rimane infine possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'esercizio dei propri diritti può essere richiesto dall'operatore economico in qualunque momento inviando apposita richiesta ai seguenti contatti:

Dintec scrl - Consorzio per l'innovazione tecnologica

Via Nerva n. 1 - 00187 Roma

Tel. 06/47822420 - Fax 06/40400978 - Email: dintec@dintec.it - PEC: dintecscrl@legalmail.it

Responsabile per la protezione dei dati di Dintec: rpd-privacy@dintec.it